



**PROCURA GENERALE  
DELLO SPORT**

Roma, 29 aprile 2016

**EMAIL**

Prot. n. 03752

Alle  
Procure Federali  
delle Federazioni Sportive Nazionali e  
delle Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: *Linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano***

- Premesso che ad oggi non tutti i Regolamenti / Codici di Giustizia come adeguati al Codice della Giustizia Sportiva del CONI modificato con delibera n. 1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015 sono stati trasmessi e/o approvati dalla Giunta Nazionale del CONI;
- considerato che, per tale ragione, non tutti i Regolamenti / Codici di Giustizia come adeguati sono entrati in vigore nella data auspicata e di cui alla circolare a firma del Segretario Generale del CONI del 22 febbraio u.s.;
- vista, pertanto, la necessità di emanare nuove linee guida ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI al fine di assicurare il corretto svolgimento delle indagini, l'ordinato caricamento della documentazione sulla piattaforma di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e il suo corretto funzionamento;

tanto premesso, considerato e visto,

si emanano le seguenti linee guida:

1. Ciascuna Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata dovrà verificare la data di entrata in vigore del proprio Regolamento / Codice di Giustizia come conseguente alla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI (o atto equivalente) nonchè ad eventuali disposizioni in materia

di entrata in vigore appunto contenute nel Regolamento / Codice di Giustizia stesso o nella delibera di approvazione da parte del Consiglio Federale (o atto equivalente).


2. Le nuove norme non sono applicabili ai procedimenti già incardinati davanti agli organi di giustizia (Giudici Sportivi Nazionali, Giudici Sportivi Territoriali, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello, Corte Sportiva d'Appello) e, dunque, per i quali si sia già disposto il deferimento.
3. Le nuove norme si applicano, invece, ai procedimenti ancora in corso di indagini per il compimento di ogni atto successivo all'entrata in vigore e per il correlato computo dei termini.

Questa Procura Generale dello Sport e la sua Segreteria, in particolare nel periodo di messa a regime della piattaforma secondo le nuove disposizioni, rimangono a disposizione per ogni chiarimento.

Le presenti linee guida devono ritenersi prevalenti rispetto ad ogni precedente comunicazione.

Cordiali saluti.

IL VICE PROCURATORE GENERALE  
dello SPORT

  
Pierluigi Matera

IL PROCURATORE GENERALE  
dello SPORT

  
Enrico Cataldi